

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 9,30.

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato Li Calzi è in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 4551 – Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (approvato dal Senato) (6975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 6975)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 13 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 5 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 10 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; CCD: 8

minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovo italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 6975)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cerulli Irelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato dal Senato e proposto con lievi modificazioni della Commissione, si collega a tutto il complesso itinerario normativo che abbiamo impostato già da alcuni anni e che speriamo possa concludersi in tempi non lunghi: esso che riguarda l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, i quali — com'è noto — esercitano il diritto di voto sulla base dell'iscrizione in un'apposita anagrafe, quella degli italiani residenti all'estero.

Circa l'attendibilità di questa anagrafe già nel passato, in occasione delle discussioni su quei provvedimenti, era stata sollevata una serie di questioni perché avevamo ricevuto rilievi circa l'attendibilità delle liste; il problema resta ancora sul tappeto e sarà oggetto di indagini ulteriori. Mi riferisco all'omogeneità delle liste nell'ambito dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero alle liste presenti presso i diversi consolati della Repubblica nei paesi stranieri, liste anch'esse contenenti l'elenco dei nostri concittadini residenti in quei paesi. Si riscontra una serie di divergenze tra i due documenti, che riteniamo debbano essere rapidamente risolte.

Il provvedimento interviene con lievi ritocchi sulla disciplina dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e, in particolare, modifica la lettera *d*) dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 470 del 1988 (che è, appunto, la legge sull'AIRE), aumentando i casi in cui può essere disposta la cancellazione dalla lista elettorale. Tale cancellazione avviene, ai sensi della norma citata, in quattro ipotesi: che siano trascorsi 100 anni dalla nascita della persona; che vi siano state due rilevazioni censuarie consecutive dalle quali risulti inesistente la persona; che risulti inesistente l'indirizzo della persona, tanto nel comune di provenienza, quanto nella stessa anagrafe; infine, che si sia verificato il ritorno per mancato recapito della cartolina di avviso in occasione delle ultime due consultazioni, elettorali o referendarie, che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno (esclusa l'elezione del Parlamento europeo, limitatamente ai cittadini residenti nell'Unione europea: come sapete, tale fattispecie ha una propria disciplina).

Vorrei chiarire, innanzitutto, in modo che i colleghi tengano ben presente un profilo emerso in Commissione, che si tratta di norme che incidono sull'anagrafe in quanto tale, cioè su un atto di tipo acclarativo e non costitutivo, che in nessun modo viene ad incidere sul diritto di voto, ma è solo inteso a rendere possibile all'amministrazione di organizzare la consultazione elettorale e a fornire, altresì, i dati numerici necessari per applicare la legge elettorale: basti pensare alla questione del calcolo del *quorum*. Pertanto, come tutti gli atti di carattere acclarativo, tale atto può essere superato, nelle sue specifiche indicazioni, da fatti successivi e preminenti: ciò spiega perché il provvedimento in esame prevede che, qualora il cittadino — ancorché cancellato dalla lista — si presenti a votare, abbia ovviamente il diritto di farlo e di essere iscritto di nuovo nella lista elettorale: l'iscrizione nella lista, infatti, non ha nulla a che fare con la costituzione del diritto di voto, ma è solo una modalità tecnica per consentirne l'esercizio.

L'articolo 2 del provvedimento in esame va ad incidere sulla disciplina della cancellazione effettuata nell'ambito della cosiddetta revisione dinamica delle liste elettorali; mi riferisco alla revisione che ha luogo ogni sei mesi da parte della commissione elettorale comunale. Inoltre, viene stabilito che tale cancellazione debba essere effettuata dalla commissione stessa non oltre il ventesimo giorno anteriore alla data della votazione, sia di carattere elettorale, sia di carattere referendario. Al riguardo, il testo pervenuto dal Senato prevedeva una specificazione di carattere transitorio, che aveva riferimento alla imminente consultazione referendaria e prevedeva che, in quel caso (cioè in prima applicazione del provvedimento), il termine dei 20 giorni fosse ridotto a 9 giorni. Tale disposizione, appunto per il suo carattere transitorio, è stata eliminata dal testo che la Commissione presenta qui in aula.

Vi è poi un'ulteriore norma di carattere transitorio, quella di cui all'articolo 2, comma 5, la quale, mentre — direi ovviamente — fa salve le operazioni di revisione delle liste elettorali effettuate precedentemente all'entrata in vigore di questa legge, poi aggiunge una specificazione riguardante l'imminenza di consultazioni. Tale disposizione prevedeva che il termine intercorrente tra le due ultime consultazioni cui ho precedentemente fatto riferimento in occasione della prima applicazione della normativa fosse non inferiore a sei mesi: anche questa norma è stata soppressa dalla Commissione nel testo che è stato portato in aula.

Quello in esame è semplicemente un provvedimento di ritocco rispetto alla normativa in vigore e serve ad eliminare alcune storture che si erano verificate nell'applicazione di quella normativa: cittadini di cui non si conosceva l'indirizzo che pur tuttavia restavano iscritti nella lista; cartoline che ritornavano ripetutamente e che non producevano l'effetto della cancellazione dalle liste, e così via; anomalie, insomma, che si intendeva eliminare.

Resta tuttavia aperto il problema più generale cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento, cioè quello di un'anagrafe effettivamente rispondente alla consistenza numerica dei nostri concittadini all'estero, che noi riteniamo sia superiore rispetto a quella attualmente indicata: questa convinzione ci viene dall'osservazione delle anagrafi consolari, che riportano appunto cifre superiori. Quindi, mentre in virtù di questo provvedimento vogliamo che vengano cancellati coloro che non ci sono, vorremmo, viceversa, che coloro che ci sono e che hanno tutto il diritto di esprimere il voto nelle consultazioni politiche e referendarie fossero effettivamente iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero, e questo comporterà un particolare impegno da parte dei due Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SEVERINO LAVAGNINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, il progetto di legge testé illustrato dal relatore è stato sottoposto anche in Commissione ad alcune osservazioni critiche da parte del gruppo di Forza Italia.

Tali osservazioni muovono da una considerazione di fondo: osservo innanzitutto che il sistema della revisione ordinaria delle liste prevede il caso di irreperibilità risultante da una serie di accertamenti — afferma la legge — ripetuti ed intervallati nel tempo, per dare l'assoluta garanzia che l'accertamento corrisponda ad un reale stato di fatto. In tale procedimento è prevista una complessa fase preparatoria, che prevede una serie di garanzie, disponendo addirittura un esame rispetto ai lavori delle commissioni comunali condotto da parte della commissione circoscrizionale, presieduta dal prefetto o da

un suo delegato: in sostanza, quindi, un procedimento assistito da particolari garanzie. Con il provvedimento in esame, che — voglio dirlo — è stato modificato rispetto alla stesura originaria del testo presentato dal Governo, si prevede una procedura che sicuramente, come ha affermato il relatore, apporta dei ritocchi e che probabilmente introduce un sistema di tipo accertativo e non costitutivo. I dubbi e le perplessità che avevamo restano, sostanzialmente, almeno sotto due aspetti di cui ritengo necessario parlare in quest'aula, dopo che l'onorevole Garra li ha ampiamente esposti in Commissione.

Il problema di fondo, a nostro avviso, è il seguente. Partiamo dal dato di fatto, quello richiamato oggi dal relatore, e cioè che, probabilmente — non sono depositario di certezze in questa materia —, il numero dei cittadini italiani residenti all'estero è maggiore secondo i dati dell'anagrafe consolare rispetto a quello registrato nell'anagrafe dei cittadini aventi diritto al voto. Questo dato di fatto deve indurre in noi una preoccupazione di fondo: quella di adoperarci affinché il diritto di voto degli italiani residenti all'estero sia facilitato e reso il più agevole possibile, considerando che molti nostri cittadini vivono in continenti in cui le comunicazioni e la facilità di spostamento non sono agevoli quanto in Europa (basta pensare a continenti grandissimi e non molto abitati). Ebbene, malgrado questa preoccupazione, che deriva dal dato di fatto sulla probabile esistenza di un numero maggiore di cittadini rispetto a quelli risultanti dall'anagrafe, il provvedimento al nostro esame, con una contraddizione di fondo, che costituisce il punto critico che abbiamo messo in evidenza, si preoccupa di quella che è stata chiamata, con un brutto termine, una « ripulitura » delle liste.

Come lo fa? Questo è il punto: lo fa introducendo un concetto che nel nostro ordinamento dovrebbe essere visto con particolare diffidenza: mi riferisco al concetto della presunta irreperibilità. Lo possiamo chiamare così perché di questo si tratta se dalla forza e dall'effetto accer-

tativo dell'irreperibilità, stabilito nel procedimento ordinario da me prima richiamato, si passa oggi, con questo provvedimento, ad un sistema che presume l'irreperibilità in relazione a determinati fatti. È evidente, tra l'altro, che quando il provvedimento fa salva la prova contraria, si afferma quasi una banalità, un'ovvietà di tipo giuridico, perché sappiamo tutti che nell'ordinamento italiano, salvo i casi di presunzione assoluta — quella che i giuristi chiamano *iuris et de iure* —, è evidente che la prova contraria, in relazione ad una presunzione semplice, è *in re ipsa*, è sempre ammessa. L'enfasi con cui si è voluto accompagnare il concetto di irreperibilità presunta, con la considerazione che tanto la prova contraria viene concessa, è nella natura del concetto di presunzione.

È la presunzione di irreperibilità che mi lascia francamente perplesso, perché è sicuramente vero quanto dice l'onorevole Cerulli Irelli quando parla di un atto acclarativo e non costitutivo, ma è altresì vero che il principio costituzionale della preclusione ad ogni limitazione al diritto di voto non tassativamente individuata può essere violato o eluso: non è necessaria, in ogni caso, un'esplicita limitazione.

Quando la norma costituzionale — ed è una riflessione che va fatta perché qui si parla di un possibile sospetto di costituzionalità e quindi è bene essere sicuri prima di « affidare » alla Gazzetta Ufficiale questo testo — parla di limitazione del diritto di voto solamente in casi tassativi, ci dobbiamo interrogare se, come a me sembra, ci troviamo di fronte ad un meccanismo che, in assenza di criteri e di controlli rigorosi e di accertamenti positivi, introduca l'irreperibilità per presunzione e salva prova contraria.

GIUSEPPE CALDERISI. Ma anche prima c'era la morte presunta a cento anni!

FRANCO FRATTINI. Attenzione però: il concetto di presunzione di irreperibilità è un istituto che nel nostro ordinamento

dovremmo ritenere oggettivamente eccezionale. Gli stati che riguardano l'esistenza in vita o l'entità soggettiva vengono disciplinati nel nostro ordinamento e la morte presunta è un istituto che nel nostro codice civile è disciplinato, e per così dire, studiato ed approfondito ma con ben altro sistema di garanzie.

A me sembra che, pur non essendovi una violazione diretta, noi potremmo tuttavia individuare una elusione del principio costituzionale perché, come stavo per dire, con quelle scarse garanzie previste dalla norma si va ad introdurre un concetto per cui qualcuno viene cancellato dalla lista per dei fatti. Mi riferisco, ad esempio, al mancato ritorno di cartoline di ricevimento, per più volte. Non si accerta perché quella cartolina non è tornata! In virtù di elementi che arrivano *aliunde*, è possibile scoprire che in molti casi le cartoline non tornano non perché la persona non sia in vita ma perché la persona è residente ad un indirizzo erroneamente indicato a causa di disguidi o di disfunzioni di tipo burocratico. Ebbene, quando ciò accade per una disfunzione burocratica, quale possibilità di riparo effettivo viene data all'interessato? Si potrà rispondere: gli diamo la possibilità di presentarsi e di votare, senza ulteriori formalità. È vero, anche se tale possibilità è stata successivamente introdotta nel testo dopo che ci si è resi conto che sottoporre, come era previsto nella prima stesura del provvedimento, ad oneri formali colui che, essendo vivo e vegeto, si vede cancellato dalle liste, quella sì sarebbe stata probabilmente una violazione diretta del secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione. Ma anche in questo caso, se la ragione del mancato ritorno della cartolina è un disguido burocratico degli uffici o una inesatta indicazione del domicilio, com'è possibile pensare di porre a carico dell'interessato ignaro l'onere della prova, in un caso in cui evidentemente egli non è arrivato a conoscenza del fatto, perché l'indirizzo sulla cartolina era errato? Quale possibilità egli avrà di recarsi direttamente a votare, qualora, ad esempio, viva in continenti in

cui c'è oggettivamente un certo distacco rispetto alle notizie, alle comunicazioni e alla vita del nostro paese? Dobbiamo farci carico anche di queste preoccupazioni che, lo ripeto, hanno lo scopo di stimolare un'analisi, anche perché ormai non ci troviamo più nella drammatica necessità di cui si parlò, addirittura per adottare un decreto-legge. Sappiamo bene quale fu la ragione fondante dell'urgenza con cui il Governo adottò addirittura un decreto-legge su questa materia.

Oggi che possiamo esaminare con maggiore serenità il testo possiamo riflettere almeno su questo. Aggiungo, in proposito, un'ulteriore riflessione. Il Senato si è reso conto che questo meccanismo dell'irreperibilità presunta può destare qualche preoccupazione, tanto che ha eliminato quell'onore formale di domanda che prima veniva posta a carico dell'interessato il quale aveva la possibilità di presentarsi e, anche se non iscritto, di esercitare immediatamente il diritto.

Allora, mi chiedo: non sembra una contraddizione, da un lato, cancellare elettori sulla base di presunzioni semplici e porre a carico degli stessi l'onere della prova della loro esistenza in vita quando l'irreperibilità presunta è stata dovuta, magari, ad un errore burocratico sul luogo di residenza o sull'indirizzo e, dall'altro, ammettere anche il non iscritto a presentarsi a votare? Si svincola in tal modo l'esercizio del diritto di voto dal dato formale dell'iscrizione alle liste.

A me sembra che, da un lato, si sia voluta effettuare questa sorta di ripulitura presi dall'affrettata necessità di dare una risposta a quelli che la chiedevano per il raggiungimento del *quorum* necessario alla validità dei risultati referendari — perché di questo si è trattato —, dall'altro, affrontando il problema con questa urgenza e sotto la spinta di una emergenza, per così dire, episodica, non si è pensato che con questo sistema si rischiava — per assurdo e per paradosso, vorrei dire — di introdurre questo principio: per un verso, vogliamo liste che siano quanto più possibile rispondenti all'esistenza concreta di cittadini vivi e residenti, per un altro,

svincoliamo del tutto dal dato dell'iscrizione l'esercizio del diritto. Allora, dobbiamo affermare il principio per cui le liste, oltre ad essere atto acclarativo e accertativo, hanno al contempo — dobbiamo riconoscerlo — un effetto, di larga massima, indicativo, perché ci rendiamo conto che le anagrafi consolari prevedono un numero di persone superiore a quelle indicate nelle anagrafi elettorali, sapendo per di più che alcuni cittadini esistono e risiedono in luoghi diversi da quelli indicati nelle cartoline. Vi è, dunque, un numero consistente di persone che sono potenziali aventi diritto al voto, nel senso che lo sono solo quando, di fatto, si presentano e dichiarano di voler votare.

Ebbene, non crediamo che questo principio costituisca un *vulnus* alla regola di certezza, per quanto possibile, che anche gli atti acclarativi e accertativi — che non a caso si chiamano così — dovrebbero avere? Vedo anche questo pericolo di contraddizione: da un lato, ci preoccupiamo tanto della corrispondenza del fatto presunto al fatto reale, dall'altro, ammettiamo il rischio ragionevole, che è poi la probabilità, che molte persone che sono esistenti e residenti, al di là di un principio di certezza delle anagrafi, si presentino e votino.

Vi sono stati fatti clamorosi: tutti i giornali hanno riportato il caso di Sofia Loren, ma è un caso limite perché si tratta di persona particolarmente nota che era ed è, ovviamente, viva e vegeta, ma che è stata inspiegabilmente cancellata perché gli indirizzi a cui questa persona risiede erano probabilmente diversi da quelli presso cui probabilmente le cartoline venivano inviate. Ora, quanti casi analoghi esistono nel mondo? Probabilmente molti. Allora, manteniamo le nostre perplessità e riteniamo che il problema di fondo debba essere affrontato in un contesto più ampio. Questa è la nostra conclusione critica ed anche propositiva: affrontiamo la questione in un contesto più ampio, che è quello di considerare quali siano le misure per garantire al massimo l'accesso al voto degli italiani residenti all'estero e non per introdurre

questi ritocchi ed aggiustamenti, che vanno invece in una direzione restrittiva del diritto dei nostri concittadini residenti all'estero a votare.

Vedrei assai meglio un'azione di questo genere inquadrata nell'ambito delle iniziative attuative del sistema che garantisce il voto dei cittadini all'estero e non come una misura che è nata episodica. Oggi che questa urgenza non c'è più, forse si tratta di prevedere delle modifiche che allarghino il panorama all'intera problematica concernente l'individuazione di un meccanismo che consenta ai numerosi cittadini iscritti nelle anagrafi consolari, i quali, probabilmente, esistono, vivono e risiedono effettivamente all'estero, di votare di più e non di meno. Infatti, qui — scusate la brutta espressione — volere o volare: indirettamente si riducono una prerogativa ed una possibilità, perché è vero — lo ripeto ancora — che ci si può presentare per votare, ma è vero anche che non si pensa a come divulgare la notizia che tutto questo sta accadendo.

Questo è l'aspetto di fondo: prevale l'esigenza di allargare la conoscenza e la conoscibilità a favore dei nostri cittadini residenti all'estero ovvero quella di costituire atti accertativi o documenti acclarativi in parte sicuramente non corrispondenti alla verità? Noi, infatti, sappiamo che in taluni casi non vi è corrispondenza con la verità, ma lo sappiamo per fatti clamorosi, e non per tante altre situazioni che riguardano persone sconosciute, alle quali dovremo preoccuparci maggiormente di far sapere quanto sta accadendo invece di procedere per il momento alla cancellazione del nominativo dalle liste, senza stabilire perché quella cartolina non sia arrivata a destinazione, ma limitandoci a giungere a determinate conclusioni sulla base di un fatto, che può avere tante ragioni (prima fra tutte l'inefficienza burocratica dei sistemi di comunicazione), piuttosto che preferire l'accertamento in positivo, tanto più che questo accertamento è alla base del sistema ordinario di revisione.

Se allora questo sistema ordinario prevede atti positivi per arrivare ad un affidabile accertamento di irreperibilità, quanto più le comunicazioni sono difficili, quanto più i territori sono ampi, tanto maggiori e non minori dovrebbero essere gli sforzi delle istituzioni per accertare in positivo le ragioni per cui non è stato possibile far reperire la comunicazione. Non si può sostenere che, siccome il territorio è ampio, nel dubbio, in ragione di un fatto presunto, si procede alla cancellazione.

Questa è la critica di fondo che siamo costretti, anche in questa fase, a ribadire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, poche battute a commento del provvedimento al nostro esame. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione dell'onorevole Cerulli Irelli ed anche l'intervento dell'onorevole Frattini e vorrei fare una valutazione di fondo. Ci troviamo a trattare con una certa attenzione questa materia dopo un provvedimento d'urgenza. Nei giorni scorsi, alla vigilia dei referendum, si è parlato di un decreto-legge che poi la scorsa settimana il Governo ha ritenuto di ritirare. Non c'è dubbio che, anzitutto, va stigmatizzato il comportamento del Governo, che gioca con i provvedimenti d'urgenza senza una visione d'insieme, senza una visione organica della questione.

La problematica che viene posta alla nostra attenzione richiama, certamente, una serie di preoccupazioni espresse, ovviamente, dal collega Frattini; con una battuta, si può anche tornare ad un concetto di morte presunta e, quindi, di una presunta inesistenza delle liste elettorali (la *ratio* è questa).

Vorrei fare, però, una valutazione molto più ampia. Più volte abbiamo richiamato l'attenzione sull'esigenza di una diversa articolazione e strutturazione dei nostri consolati, la cui capacità, rispetto ai propri compiti e ai problemi da affrontare, si è molto affievolita. Ho preso la

parola semplicemente per rilevare che il provvedimento in esame, al limite, ha una sua logica. Può esservi qualche ritocco — lo ha sostenuto il collega Frattini che, insieme con altri colleghi, ha affrontato il problema in Commissione —, ma manca il discorso di fondo: il controllo, la nostra articolazione all'estero e, se vogliamo allargare il pensiero, l'assenza di un controllo del territorio all'interno del paese.

Inviterei il Governo a riflettere sul fatto che non si tratta di una questione di irreperibilità, ma di assenza di controlli sia all'estero, per alcuni versi, sia in territorio nazionale. È necessaria una diversa capacità di intervento; il provvedimento in esame può fornire qualche soluzione, ma quella di fondo, la conoscenza reale delle presenze sia all'interno, sia all'esterno del territorio nazionale, ritengo non vi sia.

Bisognava, allora, predisporre un provvedimento organico, bisognava perseguire obiettivi diversi perché, in fondo, l'automatismo previsto ha una sua logica, ma poteva trattarsi di un fatto scontato; purtroppo, credo che in passato non sia stata posta sufficiente attenzione. Questa vicenda mostra l'esistenza di lacune, sulle quali intendo richiamare l'attenzione, in ordine al problema del controllo della situazione reale dei nostri connazionali all'estero e in territorio nazionale. Al di là di tutto ciò, onorevole relatore, il provvedimento sembra un atto burocratico-amministrativo; giustamente, lei ha elencato i casi e le situazioni in esso previste. Credo che un provvedimento di questo genere richiami tematiche più vaste, più pregnanti e, per alcuni versi, più preoccupanti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, il provvedimento in esame nasce a seguito di un'iniziativa del Governo, senz'altro da giudicare intempestiva, non tanto nei riguardi del Governo Amato che, onestamente, era sorto poche ore prima,

quanto nei confronti dei Governi precedenti e della maggioranza; tale provvedimento è anche inadeguato e parziale. Ciò detto, esso va considerato un atto dovuto, tenuto conto della situazione esistente.

Signor Presidente, non posso tollerare le grandi ipocrisie che ho ascoltato questa mattina, soprattutto nell'intervento del collega Frattini (mi dispiace molto che ora sia assente), perché la situazione degli elenchi degli italiani all'estero era ben nota — certamente, da parte del Governo e della maggioranza vi è stato quanto meno un ritardo —, almeno all'indomani del referendum del 18 aprile 1999.

Ho presentato in quest'aula una interpellanza ed il sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Adriana Vigneri, è venuto a rispondere il 27 maggio 1999 dicendo cose molto precise. Quindi, quanto meno da allora, la situazione era più che mai nota! In quell'occasione, l'intervento del rappresentante del Governo si concluse con le seguenti parole: « Aggiungo una mia personale opinione, ossia che la certezza sulle liste degli elettori cittadini italiani residenti in qualsiasi paese del mondo, con l'attuale meccanismo, cioè con le norme introdotte dal 1979 in poi, è materialmente irraggiungibile »!

Nel prosieguo della risposta alla mia interpellanza, il sottosegretario Vigneri ricostruì la storia degli elenchi dell'AIRE, dicendoci come erano nati (non intendo ripeterla, perché è già riportata agli atti parlamentari). Vorrei solo ricordare un dato che venne richiamato dal sottosegretario Vigneri: quando venne effettuato il censimento, su 2 milioni e 20 mila iscrizioni vi furono solo 435.973 iscrizioni sulla base di dichiarazioni volontarie, mentre 1.584.578 vennero effettuate d'ufficio. Nella sostanza, quindi, quel censimento, che doveva servire a rivedere gli elenchi, non ha avuto quella finalità perché quegli elenchi che dovevano essere rivisti rappresentarono la base della revisione.

Sottolineo che una legge del 1967 si esprimeva in tal modo su quegli elenchi: « Non costituiscono prova dello stato di

cittadinanza ». Ribadisco che noi abbiamo « ficcato » nell'AIRE degli elenchi rispetto ai quali quella legge del 1967 così si esprimeva: « Non costituiscono prova dello stato di cittadinanza ». Poi, sono stati comunque inseriti in quel contesto e non sono mai stati verificati. Tale questione era nota, anche se, personalmente, non la conoscevo nei termini drammatici che la caratterizzano; successivamente ho preso visione degli elenchi dei comuni dove venivano riportati i nominativi di alcune persone che, nonostante la legge prevedesse già la cancellazione di ogni persona a cento anni dalla nascita, avevano, ad esempio, 122 anni. Ricordo che in quest'aula ho citato i nomi di persone di 122, 118 o 117 anni o di persone rispetto alle quali in quegli elenchi vi era scritto semplicemente: « Mario Rossi-America » (non Stati Uniti, ma America!). Per fortuna, poi, è intervenuto questo provvedimento che ha almeno ovviato, come ha potuto, se vogliamo in maniera anche affrettata, a tale problema.

Credo che si debba ripensare completamente la questione perché è ormai evidente che l'istituto del referendum non c'è più, con il meccanismo del *quorum*; non si tratta quindi di discuterne in relazione ad un problema di referendum ma, se dobbiamo affrontare il problema del voto degli italiani all'estero, almeno per questo dobbiamo porci in modo serio la questione. Io ritengo che il provvedimento in esame sia un rimedio, un « tampone », ma noi dobbiamo ripensare assolutamente la questione! Anche perché su questa materia registriamo una ipocrisia totale: in questo provvedimento e in questa sede si parla di cancellazione dei nominativi di alcuni cittadini, ma noi sappiamo che gli italiani residenti all'estero (sto parlando di quelli vivi e di quelli « veri ») non hanno alcuna possibilità di esercitare davvero il proprio diritto di voto! Chi volete infatti che venga per un referendum o per le elezioni ad esercitare il proprio diritto di voto, ad esempio da Sidney, spendendo 8 milioni e varie giornate di tempo? Non viene nessuno! I dati relativi all'ultimo referendum

— ma anche quelli dell'anno scorso — ci dicono che, su 2 milioni 351 mila e più cittadini italiani residenti all'estero, solo 14 mila ritirarono il certificato elettorale: si è trattato quindi di una percentuale dell'0,5 per cento! Non solo, ma probabilmente si è trattato soltanto di coloro i quali abitano in Svizzera o in qualche altro paese europeo, i quali sono venuti in Italia perché almeno, arrivando con il treno, hanno potuto godere di facilitazioni di viaggio; se, invece, una persona dovesse venire con l'aereo, non avrebbe alcuno sconto per tale viaggio e dovrebbe quindi spendere cifre di svariati milioni per venire in Italia a votare!

Sono quindi veramente esterrefatto da quanto testé affermato dal collega Frattini: pur avendo fatto alcune considerazioni puntuali, credo che avrebbe dovuto tenere presente qualche problematica di carattere un po' più generale perché su tale materia il Governo e la maggioranza hanno « dormito » per tanto tempo. Anche l'opposizione e Forza Italia, però, non sono intervenute: non ho visto infatti presentare alcuna interrogazione né assumere una qualche iniziativa legislativa; non ho visto nulla! È stato presentato soltanto un ordine del giorno alla proposta di legge costituzionale sugli articoli 56 e 57 della Costituzione, che recava per prima la firma del collega Anedda, quella del presidente Jervolino Russo e dall'onorevole Garra. Quell'ordine del giorno chiedeva al Governo un decreto-legge per consentire il voto per corrispondenza, evidentemente ai vivi, cosa che poi il Governo non ha fatto, anche se aveva accettato l'ordine del giorno.

Questa Camera aveva posto il problema di fondo di cancellare chi non esiste e chi è irreperibile, ma soprattutto di consentire ai vivi di votare. Se non si parla di questo, il livello di ipocrisia è massimo. Una questione che in un paese normale sarebbe stata risolta in mezz'ora ha portato ad uno scontro drammatico all'interno della maggioranza e con l'opposizione: una commedia tipica del nostro assurdo sistema politico. Il problema della legalità delle liste e del voto sembra non

sia esistito, per il collega Frattini non esisteva: il fatto che elenchi di italiani all'estero fossero stati compilati in questo modo e comprendessero morti, irreperibili e fantasmi non era un problema di illegalità da rimuovere. Certo, occorre anche tutelare il diritto di voto dei vivi, ma bisogna tutelarlo soprattutto consentendo loro di votare e non facendo finta che un cittadino che risiede a Sidney o in America latina possa comodamente esercitarlo venendo in Italia, impiegando una settimana di tempo e spendendo 10 milioni per il viaggio. Siamo di fronte ad una situazione paradossale.

Signor Presidente, credo che dobbiamo approfittare di questa occasione per ripensare il nostro sistema da questo punto di vista, perché, se dobbiamo approvare definitivamente le leggi costituzionali per il voto degli italiani all'estero e garantire l'esercizio di questo diritto, occorre rivedere alcune leggi, come quella sulla cittadinanza, che non credo sia una buona legge. Ritengo che il cittadino residente all'estero debba esercitare il proprio diritto di voto nella misura in cui manifesta in modo esplicito la propria volontà di partecipare alle votazioni. Non è possibile che solo per motivi di sangue, solo perché un suo trisavolo 150 anni fa si è trasferito in America latina, una persona che non sa l'italiano, non sa dove si trovi l'Italia, non sa chi sia il Presidente del Consiglio, non ha fatto il servizio militare, non paga le tasse e a cui non importa nulla del nostro paese, finisca in questi elenchi. Tutto ciò è assurdo. Il cittadino italiano residente all'estero deve poter esercitare il proprio diritto di voto ma soprattutto deve avere l'interesse soggettivo a farlo, per cui credo che dobbiamo modificare radicalmente il sistema e inserire il principio contenuto negli ordinamenti degli altri paesi, dove il cittadino residente all'estero vota quando manifesta una volontà in tal senso e fa sapere dove si trova, nel momento in cui si sposta. Non è pensabile, infatti, che il comune o il consolato debbano inseguirlo negli spostamenti che egli non si preoccupa di comunicare, tanto che non si sa dove inviare le cartoline. Senza un legame

con il nostro paese, è assurdo pensare di assicurare il diritto di voto a chi non manifesta alcun interesse. Credo che tale aspetto vada rivisto e mi auguro che questa sia l'occasione.

Il collega Cerulli Irelli ha parlato di elenchi presso i consolati che contengono un numero ancora maggiore di italiani: certamente, gli italiani residenti all'estero sono 60 milioni, quindi in base alla legge sulla cittadinanza, sono più degli italiani residenti in Italia. È un paradosso, Presidente, però credo che vada ripensata anche quella legge...

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Su questo non c'è dubbio!

GIUSEPPE CALDERISI. Io mi sono opposto all'istituzione della circoscrizione estero, poi però ho preso atto che il Parlamento l'aveva introdotta. Non ritenevo che quella fosse la strada, ma ormai essa è stata intrapresa ed io posso solo segnalare che presenta problemi di non poco conto: sarà molto difficile dare attuazione a quella normativa, però dovremo farlo, anche se occorre almeno rivedere la disciplina relativa alle modalità per tenere gli elenchi e al modo di configurare il diritto di voto del cittadino residente all'estero.

Vorrei fare un'ultima riflessione sull'istituto del referendum: di fatto non c'è più a causa del *quorum* richiesto per la sua validità. Mi auguro, anche se ci spero poco, che vi sia un ripensamento, perché non credo che rinunciare a tale istituto, come di fatto avverrebbe se lasciassimo il *quorum* invariato, sarebbe utile per il nostro paese.

Il referendum rappresenta un diritto per i cittadini, ma anche una prerogativa per l'opposizione: in queste condizioni una maggioranza di governo che vince le elezioni si sentirà autorizzata a presentare il provvedimento più illiberale e persecutorio nei confronti dell'opposizione o di determinate categorie, nella consapevolezza che anche quel provvedimento che dovesse essere inviso alla maggioranza

degli italiani, qualora sottoposto a referendum, potrebbe non essere abrogato: sarebbe sufficiente scoraggiare la partecipazione al voto per rendere nullo il referendum.

Si tratta, dunque, di una garanzia, di una risorsa di cui non penso si possa fare a meno nel nostro paese: grazie a tale istituto l'Italia ha conosciuto riforme quanto mai importanti e significative. Mi auguro che vi sia l'occasione di un ripensamento. Credo di aver forse colto la strada in alcune affermazioni del Presidente del Senato Mancino, il quale ha rilevato — non ricordo le parole esatte — che, quando la Costituzione ha fissato il *quorum* della maggioranza degli aventi diritto, ha voluto individuare una garanzia perché chi partecipa al referendum possa prendere una decisione a nome di tutto il popolo italiano. Cosa comporta il meccanismo previsto dalla Costituzione? Che debbano partecipare alla votazione il 50 per cento più uno degli aventi diritto e che i « sì », che devono essere in numero superiore ai « no », debbano risultare pari ad almeno il 50 per cento più uno dei voti validamente espressi.

Forse basterebbe interpretare o modificare il meccanismo in questo senso: i « sì » devono essere in numero superiore ai « no » e devono comunque corrispondere ad almeno il 25 per cento più uno degli aventi diritto al voto. In tal caso cambierebbero le cose, perché non si farebbe più carico a chi è favorevole al referendum di invitare a votare anche chi è contrario: questo è infatti l'aspetto paradossale dell'attuale situazione.

Concludo, Presidente. Come dicevo, mi auguro che vi sia un ripensamento in questo senso, perché adesso avviene anche un'altra cosa singolare: dovendo partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, qualora tutti votassero scheda bianca, tranne uno, il referendum passerebbe con il 100 per cento dei voti. Sarebbe dunque meglio mutare il *quorum* nel senso che ho indicato ed io mi auguro che vi sia un ripensamento in tale direzione. Segnalo che nei convegni internazionali sull'istituto del referendum i col-

leggi degli altri paesi ci chiedono, ridendo, se abbiamo ancora il *quorum*: siamo, cioè, oggetto di pubblico ludibrio, perché il *quorum* è istituto giacobino, illiberale, dal momento che non è possibile che in democrazia chi non vota conti di più di chi lo fa, con ciò partecipando, in un modo o nell'altro, alla decisione. Non è possibile che chi non vota faccia ostruzionismo, impedendo agli altri di decidere.

In conclusione, credo che, modificando il *quorum* nel senso che ho detto, forse potremmo risolvere il problema e, magari aumentando anche il numero delle firme, trovare un equilibrio per salvaguardare un istituto che mi sembra essenziale per il nostro sistema istituzionale.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 6975)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio i colleghi. Sulla questione delle liste vorrei soltanto ricordare che gli italiani iscritti nelle liste stesse sono quelli che hanno conservato la cittadinanza italiana, che non hanno nulla a che fare, se così si può dire, con gli italiani nel mondo, che sono tutt'altra cosa e sono in numero del tutto diverso.

La presidente Jervolino ricorderà quando ricevemmo in Commissione — credo che fosse presente anche il collega Calderisi — il Governo federale canadese, del quale fanno parte due ministri italiani, che con molta cortesia ci fecero presente che non erano disponibili a tornare ad essere italiani, dopo tanti decenni di sacrifici per inserirsi nella comunità canadese ...

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Nessuno glielo aveva chiesto.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. ... e che, quindi, non erano interessati alla questione del voto. Noi sommessamente ricordammo loro che il voto riguardava soltanto i 180 mila cittadini italiani residenti in Canada, i quali avevano chiesto di riacquistare la cittadinanza italiana.

GIUSEPPE CALDERISI. Non dico una cosa diversa. Se lo chiedono 60 milioni...

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Non è così, perché è stato messo un termine. Coloro che precedentemente avevano perso la cittadinanza, in virtù della legge del 1992, hanno il diritto di chiedere la cittadinanza italiana entro una certa data, che è stata prorogata due volte e adesso è chiusa.

GIUSEPPE CALDERISI. Come sono chiuse le date nel nostro paese!

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Vi è un certo numero di cittadini italiani residenti all'estero che intendono restare italiani, anche se hanno la doppia cittadinanza, perché in alcuni casi ciò è consentito, mentre in altri no, a seconda dei diversi paesi. Questi sono gli italiani ai quali noi guardiamo con questi provvedimenti. Altra cosa è la cultura italiana nel mondo, l'italianità nel mondo, che è oggetto, a mio giudizio doverosamente, di altri provvedimenti che non riguardano l'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Vorrei fare un'ultima puntualizzazione: l'onorevole Frattini, con la sua consueta precisione, ha fatto una serie di rilievi, uno dei quali a noi sembra inesatto. Il concetto di irreperibilità presunta non viene introdotto da questo provvedimento, ma esisteva già nella legge n. 470 del 1988, che noi stiamo modificando. Vengono aggiunte soltanto due nuove fattispecie ai casi nei quali si determina l'irreperibilità presunta. Mi riferisco all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 470.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per l'interno.

SEVERINO LAVAGNINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, voglio ringraziare il relatore per l'illustrazione dettagliata del provvedimento, così come esso è pervenuto dal Senato. Non mi attarderò, quindi, ad illustrarne i vari aspetti.

Vorrei fare solo alcune precisazioni in ordine al dibattito che si è svolto stamattina in aula, soprattutto per sottolineare che forse questo provvedimento sarà arrivato anche con un po' di ritardo, onorevole Calderisi, ma nel mese di marzo il Governo presentò il disegno di legge e al Senato, nel giro di dieci giorni, la Commissione lo licenziò per l'Assemblea. Si trattava di un'esigenza sentita da tutti i gruppi parlamentari...

GIUSEPPE CALDERISI. Ho detto che era un atto dovuto.

SEVERINO LAVAGNINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. ...che in quella sede ammisero la necessità di un intervento sulle liste elettorali degli italiani residenti all'estero, al punto tale che non furono presentati emendamenti di nessun gruppo politico, se non due emendamenti di aggiustamento presentati dal relatore in ordine ai problemi riguardanti l'irreperibilità e il ritorno delle cartoline.

Questo provvedimento era pronto per la discussione in aula fin dai primi giorni del mese di aprile, ma le sospensioni dei lavori per le campagne elettorali per le elezioni amministrative e per i referendum ne hanno fatto slittare l'esame, anche perché il clima postelektorale ha creato qualche problema rispetto al provvedimento adottato dal Governo. Sono certo che in una situazione normale esso sarebbe stato approvato dall'unanimità delle due Assemblee parlamentari.

Nel corso dell'iter presso il Senato sono state introdotte alcune modifiche che hanno migliorato il testo riguardo alla pubblicità e al criterio dell'irreperibilità, che lo collegano al provvedimento sul voto degli italiani all'estero che il Senato esaminerà la prossima settimana.

Il disegno di legge avvia un processo di riconoscibilità, di individuabilità, dell'elet-

tore italiano che risiede all'estero perché, per poter esercitare il diritto di voto, che prima o poi gli verrà riconosciuto nel collegio unico, non si potranno più utilizzare elenchi forniti dai consolati.

Per quanto riguarda il dibattito di questa mattina, vorrei precisare anch'io che il problema dell'irreperibilità va riferito al dettato dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini italiani, sia residenti in Italia sia residenti all'estero. Come ha giustamente osservato il relatore, in Italia vige una normativa specifica in base alla quale l'irreperibilità comporta la cancellazione. L'irreperibilità viene dichiarata dopo una serie di accertamenti che possono essere compiuti anche in modo discontinuo da parte del comune di appartenenza. In quella sede si determina la cancellazione a seguito di dichiarazione di irreperibilità. Nel caso degli italiani all'estero tutto ciò non è mai avvenuto, perché i consoli non hanno un potere analogo a quello degli ufficiali dell'anagrafe dei comuni e quindi la norma contenuta nel testo in esame sancisce l'uguaglianza dei cittadini italiani residenti all'estero e di quelli residenti nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda la non coincidenza dei dati contenuti negli elenchi consolari con quelli contenuti negli elenchi delle anagrafi, è un fatto abbastanza normale che riguarda circa 800-900 mila persone. Il problema deriva in primo luogo dal fatto che le liste elettorali prendono in considerazione i cittadini che compiono il diciottesimo anno d'età, mentre gli elenchi presso i consolati riguardano l'universalità dei cittadini. Proprio per questo motivo gli elenchi consolari sono statici, mentre quelli elettorali sono dinamici e vengono necessariamente aggiornati con cadenza semestrale e per eventi straordinari. È questo il motivo per cui il provvedimento riguarda circa 400 mila italiani residenti all'estero, circa 350 mila per la revisione straordinaria, mentre 40 mila erano stati già cancellati in precedenza. Di questi, con le procedure accelerate fornite dal decreto e contenute nel disegno di legge in esame, 56 persone

hanno chiesto di ritirare il certificato elettorale (cosa che hanno fatto) per essere nelle condizioni di esercitare il diritto di voto.

All'onorevole Frattini vorrei fare un'altra osservazione. Non è vero che queste procedure di cancellazione abbiano superato quelle precedenti: mi riferisco alla compilazione dell'elenco delle anagrafi, alla deliberazione della commissione elettorale comunale, alla trasmissione alla commissione elettorale circondariale e alla nuova trasmissione al comune per l'intervento sulle liste elettorali; non è stato, dunque, eliminato nulla e anche nei 9, 10 giorni che si sono resi necessari per la recente consultazione referendaria, le procedure sono state le stesse che vengono utilizzate per le revisioni, sia straordinarie che ordinarie.

Vorrei precisare all'onorevole Tassone che la decisione di non insistere per la votazione del decreto-legge in discussione al Senato, la scorsa settimana, è stata un atto di correttezza del Governo nei confronti del Parlamento; infatti, era già stato avviato il percorso del disegno di legge in esame, già discusso al Senato e oggi all'attenzione dell'Assemblea della Camera dei deputati; pertanto, la mancata conversione del decreto-legge, proprio per venire incontro alle posizioni della minoranza notoriamente critica al riguardo, ha favorito questa iniziativa nel rispetto dell'autonomia parlamentare, sia del Senato, che ha svolto un lungo dibattito in materia, sia della Camera dei deputati che ha aperto oggi la discussione generale.

Vorrei dare un'ulteriore risposta all'onorevole Tassone su come sia possibile fare il controllo sui cittadini residenti all'estero, se non si ha una manifestazione di volontà che trasferisca almeno gli elementi della residenza. Con il disegno di legge in esame, basterà che il cittadino residente all'estero scriva una lettera al comune con la quale comunichi la sua residenza affinché sia reiscritto automaticamente nelle liste elettorali: si mantiene, quindi, tale diritto nei confronti di tutti coloro che manifestano la loro vo-

lontà. D'altra parte, il voto degli italiani all'estero comporta la necessità di un tale accertamento.

Vorrei informare l'Assemblea, inoltre, che si stanno incrociando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero con quelli del Ministero degli esteri. Ovviamente, non disponiamo dell'elenco di tutti i cittadini cancellati perché per come previsto dal decreto-legge e dal disegno di legge di conversione, le comunicazioni riguardanti questi ultimi avrebbero dovuto essere fornite direttamente ai consolati. Ci siamo fatti carico di raccogliere quei dati, informatizzandoli e trasferendoli direttamente al Ministero degli esteri. Ciò per permettere anche una correzione ed un aggiornamento dei dati e per acquisire elementi che ci consentano di fare ulteriori accertamenti nei confronti di persone che risultino negli elenchi dei consolati e non negli elenchi delle anagrafi elettorali dei comuni.

All'onorevole Calderisi vorrei dire che è vero che ci è stato un ritardo, ma esso è dovuto anche alle interruzioni parlamentari; diversamente, nel mese di aprile si sarebbe già potuto approvare il provvedimento prima che scoppiasse il problema del *quorum*, sul quale si è innestata una questione politica, più che una questione legata alla gestione dei dati.

GIUSEPPE CALDERISI. Mi riferivo ai Governi precedenti. Con il referendum dell'anno scorso ci sono state tre Governi interessati da questa questione in un anno!

SEVERINO LAVAGNINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È vero, però voglio ricordare che la nostra legislazione impone al cittadino, in qualche modo, un dovere di voto, oltre che un diritto, il che impegna tutti ad avere anagrafi che siano le più ampie possibili. Certamente, nasce il problema del *quorum*, che l'onorevole Calderisi ha posto in termini politici e al quale ritengo si debba rispondere in termini politici. È un po' come il problema del numero legale: se una maggioranza deve agire e l'opposizione ha il diritto ed

il potere di impedirlo attraverso l'ostruzionismo, è chiaro che il sistema istituzionale rimane in qualche modo inceppato. In conclusione, il discorso delle regole dovrebbe comunque investire tutti.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Lavagnini.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 19 giugno 2000, alle 17:

Discussione della proposta di legge:

S. 3663 – D'iniziativa dei senatori VENTUCCI ed altri: Norme di adegua-

mento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (*approvata dalla VI commissione permanente del Senato*) (6224).

e delle abbinate proposte di legge:
SUSINI ed altri; SUSINI ed altri (4013-5481).

— *Relatore:* Brunale.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa
alle 12,40.*